

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2076)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 30 aprile 1975 (V. Stampato n. 3606)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(ORLANDO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 maggio 1975*

**Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1974 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1974 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, an-

che con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 9.000 milioni e di lire 720 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, ammontante complessivamente a lire 9.720 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 rispettivamente per lire 7.500 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 per lire 720 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.